

Seconda proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente i conti annuali e i conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ⁽¹⁾

COM(85) 755 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE il 26 dicembre 1985)

(85/C 351/09)

TESTO DELLA PRIMA PROPOSTA MODIFICATA

Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente i conti annuali delle banche e degli altri istituti finanziari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 78/660/CEE del Consiglio ⁽²⁾, concernente i conti annuali delle società di capitali non è obbligatoriamente applicabile, fino ad ulteriore coordinamento, alle banche e agli altri istituti finanziari, denominati in appresso «enti creditizi»; che in considerazione della importanza capitale di queste imprese nella Comunità, questo coordinamento, con l'entrata in applicazione della direttiva 78/660/CEE non può più essere differito;

considerando che l'urgenza di questo coordinamento è dovuta peraltro anche al fatto che un crescente numero di enti creditizi esercitano la loro attività oltre i limiti del territorio nazionale; che una migliore comparabilità dei conti annuali di questi enti riveste un'importanza essenziale per i creditori, per i debitori e per i soci, nonché per il pubblico in generale;

TESTO DELLA SECONDA PROPOSTA MODIFICATA

Seconda proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente i conti annuali e i conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che la direttiva 78/660/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, modificata da ultimo della direttiva 84/569/CEE ⁽⁷⁾, concernente i conti annuali delle società di capitali non è obbligatoriamente applicabile, fino ad ulteriore coordinamento, alle banche e agli altri istituti finanziari; che in considerazione dell'importanza capitale di queste imprese nella Comunità, questo coordinamento, con l'entrata in applicazione di detta direttiva non può più essere differito;

considerando che la direttiva 83/349/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾ relativa ai conti consolidati dispone deroghe nei confronti degli enti creditizi solo fino alla scadenza dei termini previsti per l'applicazione della presente direttiva; che di conseguenza la presente direttiva deve altresì contenere disposizioni specifiche per gli enti creditizi in materia di costi consolidati;

considerando che l'urgenza di questo coordinamento è dovuta peraltro anche al fatto che un crescente numero di enti creditizi esercitano la loro attività oltre i limiti del territorio nazionale; che una migliore comparabilità dei conti annuali e dei **conti consolidati** di questi enti riveste un'importanza essenziale per i creditori, per i debitori e per i soci, nonché per il pubblico in generale;

⁽¹⁾ GU n. C 83 del 24. 3. 1984, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 130 dell'1. 6. 1981, pag. 1
e GU n. C 83 del 24. 3. 1984, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. C 163 del 10. 7. 1978, pag. 60 e
GU n. C 242 del 12. 9. 1983, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. C 112 del 3. 5. 1982, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

TESTO DELLA PRIMA PROPOSTA MODIFICATA

considerando che, in quasi tutti gli stati membri della Comunità, le forme giuridiche degli enti in reciproca concorrenza tra di loro nel settore del credito sono molteplici; che è pertanto giusto non limitare il coordinamento alle forme giuridiche contemplate dalla direttiva 78/660/CEE, e definire invece un campo d'applicazione che si ricollegi a quello della direttiva 77/780/CEE ⁽¹⁾ concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio;

considerando che il collegamento al coordinamento in materia di enti creditizi appare necessario anche per il fatto che alcune delle regole relative ai conti annuali avranno necessariamente un'incidenza su altri settori oggetto di tale coordinamento, come ad esempio le condizioni per l'autorizzazione o gli indicatori prescritti ai fini di vigilanza;

considerando che se è apparso opportuno, attesa la peculiarità degli enti creditizi, proporre una direttiva distinta per i conti annuali di detti enti, ciò non implica necessariamente che la nuova regolamentazione sia dissociata da quella della direttiva 78/660/CEE: che questa dissociazione non sarebbe infatti né utile, né compatibile con i principi fondamentali del coordinamento del diritto delle società, dato che per l'importanza che essi rivestono per l'economia comunitaria, gli enti creditizi non potrebbero restare esclusi da una regolamentazione concepita per l'intero settore delle imprese; che questo è il motivo per cui sono state prese in considerazione soltanto le peculiarità settoriali degli enti creditizi, nel senso che la presente direttiva disciplina unicamente le deroghe alla direttiva 78/660/CEE;

considerando che una delle particolarità essenziali degli enti creditizi risiede nella disparità della struttura e del contenuto dei relativi bilanci nei vari stati membri; che la presente direttiva deve pertanto prevedere la stessa struttura e le stesse denominazioni per le voci di bilancio di tutti gli enti creditizi della Comunità;

considerando che la comparabilità dei conti annuali presuppone che siano risolti alcuni problemi fondamentali inerenti all'iscrizione in bilancio delle varie operazioni;

considerando che ai fini di una migliore comparabilità è inoltre necessario che il contenuto delle varie voci dello stato patrimoniale sia determinato con precisione;

considerando che ciò vale anche per la struttura e la delimitazione delle voci del conto profitti e perdite;

TESTO DELLA SECONDA PROPOSTA MODIFICATA

considerando che, in quasi tutti gli stati membri della Comunità, le forme giuridiche degli enti in reciproca concorrenza tra di loro nel settore del credito sono molteplici; che è pertanto giusto non limitare il coordinamento alle forme giuridiche contemplate dalla direttiva 78/660/CEE, e definire invece un campo d'applicazione che si estenda a tutte le società definite dall'articolo 58, secondo comma, del trattato qualora dette società siano enti creditizi ai sensi della direttiva 77/780/CEE ⁽²⁾ concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio o enti finanziari ai sensi della direttiva 83/350/CEE del Consiglio ⁽³⁾ concernente la vigilanza degli enti creditizi su base consolidata:

considerando che il collegamento al coordinamento in materia di enti creditizi appare necessario anche per il fatto che alcune delle regole relative ai conti annuali e ai conti consolidati avranno necessariamente un'incidenza su altri settori oggetto di tale coordinamento, come ad esempio le condizioni per l'autorizzazione o gli indicatori prescritti ai fini di vigilanza;

considerando che se è apparso opportuno, attesa la peculiarità degli enti creditizi, proporre una direttiva distinta per i conti annuali e i conti consolidati di detti enti, ciò non implica necessariamente che la nuova regolamentazione sia dissociata da quelle delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE; che questa dissociazione non sarebbe infatti né utile, né compatibile con i principi fondamentali del coordinamento del diritto delle società, dato che per l'importanza che essi rivestono per l'economia comunitaria, gli enti creditizi non potrebbero restare esclusi da una regolamentazione concepita per l'intero settore delle imprese; che per questo motivo sono state prese in considerazione soltanto le peculiarità settoriali degli enti creditizi, nel senso che la presente direttiva disciplina unicamente le deroghe alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE;

invariato

considerando che la comparabilità dei conti annuali e dei conti consolidati presuppone che siano risolti alcuni problemi fondamentali inerenti all'iscrizione in bilancio delle varie operazioni;

invariato

invariato

⁽¹⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 18.

TESTO DELLA PRIMA PROPOSTA MODIFICATA

considerando che la comparabilità dei dati figuranti nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite dipende inoltre essenzialmente dal valore attribuito alle attività e alle passività iscritte nel bilancio; che, in omaggio al principio della prudenza e alla necessità di tutelare la fiducia nella stabilità del settore del credito, è necessario lasciare agli enti creditizi un certo margine discrezionale, specialmente in sede di valutazione dei crediti; che è inoltre necessario permettere a questi enti di indicare nel conto profitti e perdite soltanto il saldo della compensazione tra gli oneri corrispondenti alle rettifiche di valore apportate a determinate voci e i proventi risultanti dall'annullamento di tali rettifiche;

considerando che anche per quanto riguarda l'allegato è necessario apportare determinate modifiche tenendo conto della particolare natura degli enti creditizi;

considerando che, nell'intento di porre sullo stesso piano il maggior numero possibile di enti creditizi, analogamente a quanto fatto nella direttiva 77/780/CEE, non sono state proposte, a favore degli enti creditizi di piccole e medie dimensioni, le deroghe previste nella direttiva 78/660/CEE; che tuttavia, se l'esperienza dovesse comprovarne la necessità, dette deroghe potrebbero essere previste in un coordinamento successivo;

considerando che, tenuto conto della importanza delle reti bancarie operanti al di là delle frontiere nazionali, e della loro costante espansione, è essenziale che i conti annuali degli enti creditizi aventi sede in uno stato membro siano pubblicati in tutti gli stati membri in cui essi sono stabiliti;

considerando che, ai fini della soluzione dei problemi che si presentano nella materia oggetto della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione, è necessario che i rappresentanti degli stati membri e quelli della Commissione cooperino in seno ad un comitato di contatto; che per evitare una proliferazione di questi comitati è auspicabile che la cooperazione avvenga in seno al comitato previsto dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE; che per i problemi degli enti creditizi il comitato avrà una composizione appropriata;

TESTO DELLA SECONDA PROPOSTA MODIFICATA

invariato

invariato

considerando che, nell'intento di porre sullo stesso piano il maggior numero possibile di enti creditizi, analogamente a quanto fatto nella direttiva 77/780/CEE, non sono state proposte a favore degli enti creditizi di piccole e medie dimensioni, le deroghe previste nella direttiva 78/660/CEE; che pur tuttavia, se l'esperienza dovesse comprovarne la necessità, dette deroghe potrebbero essere previste in un coordinamento successivo; **che, per i medesimo motivi, non è stata presa in considerazione per gli enti creditizi la possibilità offerta agli stati membri dalla direttiva 83/349/CEE di esonerare dall'obbligo del consolidamento le imprese madri di gruppi di imprese da consolidare che non superino una determinata dimensione;**

considerando che l'applicazione specifica delle disposizioni relative ai conti consolidati agli enti creditizi impone di adeguare talune norme generali applicabili all'insieme delle società industriali e commerciali; che a tale scopo sono state previste norme specifiche per i gruppi misti e che l'esonero dal sottoconsolidamento è subordinato ad una condizione aggiuntiva;

considerando che, tenuto conto dell'importanza delle reti bancarie operanti al di là delle frontiere nazionali, e della loro costante espansione, è essenziale che i conti annuali e i **conti consolidati** degli enti creditizi aventi sede in uno stato membro siano pubblicati in tutti gli stati membri in cui essi sono stabiliti;

invariato

TESTO DELLA PRIMA PROPOSTA MODIFICATA

considerando che data la complessità della materia è necessario concedere agli enti creditizi contemplati dalla presente direttiva un termine di tempo più lungo del consueto per l'attuazione delle sue disposizioni; che è inoltre necessario che gli stati membri abbiano la possibilità di differire, fino a ulteriore coordinamento, l'applicazione di determinate disposizioni della presente direttiva a taluni enti creditizi specializzati, qualora l'applicazione immediata dovesse sollevare considerevoli problemi di conversione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articoli da 1 à 41 invariati

TESTO DELLA SECONDA PROPOSTA MODIFICATA

invariato

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE 9 BIS

Disposizioni relative ai conti consolidati

Articolo 41 bis

Salvo disposizioni contrarie della presente sezione, gli enti creditizi di cui all'articolo 2 redigono conti consolidati e una relazione consolidata di gestione in conformità della direttiva 83/349/CEE.

Articolo 41 ter

La direttiva 83/349/CEE si applica fatte salve le seguenti disposizioni:

- 1) Gli articoli 4, 5, 6, 15 e 40 non sono applicabili.
- 2) L'obbligo o la facoltà che, a norma degli articoli 7, 8 e 11, spetta agli stati membri di esonerare dall'obbligo di redigere conti consolidati e una relazione consolidata di gestione un'impresa madre che è un ente creditizio soggetto al loro diritto nazionale ed al tempo stesso impresa figlia, si applica solo se l'impresa madre si è altresì dichiarata garante degli impegni assunti dall'ente creditizio. Tale dichiarazione costituisce oggetto di una pubblicità effettuata dall'ente creditizio in conformità dell'articolo 38.
- 3) Le informazioni di cui ai primi due trattini dell'articolo 9, paragrafo 2:
 - importo delle immobilizzazioni;
 - importo netto del volume d'affari;
 sono sostituite da:
 - risultato globale delle voci da 1 a 3 e 6 di cui all'articolo 29 o delle voci B 1 a B 3 e B 6 di cui all'articolo 30 della presente direttiva.
- 4) Qualora l'impresa madre sia un ente creditizio, l'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), non si applica nel caso in cui la detenzione temporanea di azioni o quote di un'impresa figlia che è un ente creditizio o un ente finanziario risulti da un'operazione di assistenza finanziaria finalizzata al risanamento o al salvataggio dell'ente in questione.

TESTO DELLA PRIMA PROPOSTA MODIFICATA

TESTO DELLA SECONDA PROPOSTA MODIFICATA

- 5) L'articolo 14, eccettuato il paragrafo 2, si applica con riserva della disposizione seguente.

Qualora l'impresa madre sia un ente creditizio e una o più imprese figlie da consolidare non abbiano tale forma, dette imprese figlie non possono essere escluse dal consolidamento nel caso in cui la loro attività costituisca il prolungamento diretto dell'attività bancaria o consista in servizi ausiliari della suddetta, quali il leasing, il factoring, la gestione di fondi comuni d'investimento, la gestione di servizi informatici o attività analoghe.

- 6) Per la struttura dei conti consolidati:
- a) il riferimento agli articoli 9 e 10 (stato patrimoniale) e agli articoli da 23 a 26 (conto profitti e perdite) della direttiva 78/660/CEE, contenuto nell'articolo 17, si intende come riferimento agli articoli 4 (stato patrimoniale), 29 e 30 (conto profitti e perdite) della presente direttiva. Gli articoli 3, da 5 a 28 e da 31 a 35 della presente direttiva sono altresì applicabili;
 - b) il riferimento all'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva 78/660/CEE, contenuto nell'articolo 17, si applica agli elementi dell'attivo considerati come immobilizzazioni ai sensi dell'articolo 36 della presente direttiva;
- 7) Per la valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo compresi nel consolidamento, il riferimento agli articoli da 31 a 42 e all'articolo 60 della direttiva 78/660/CEE, contenuto negli articoli 29 e 33, si intende come riferimento a detti articoli quali risultano modificati dagli articoli da 36 a 38 della presente direttiva.
- 8) Per quanto concerne l'articolo 34 relativo all'allegato dei conti consolidati:
- a) in sostituzione delle informazioni prescritte al punto 6, gli enti creditizi indicano nell'allegato dei conti consolidati distintamente per ciascuna delle voci 4 b) e 5 dell'attivo e 1 b), 2 b) e c) e 3 b) del passivo, i crediti e i debiti ripartiti in base alle seguenti durate residue:
 - fino a tre mesi,
 - superiore a tre mesi ma inferiore a un anno,
 - superiore ad un anno ma inferiore a cinque anni,
 - superiore a cinque anni.

Per la voce 5 dell'attivo si deve altresì indicare:

crediti di durata indeterminata:

- a) a vista,
- b) altri.

TESTO DELLA PRIMA PROPOSTA MODIFICATA

TESTO DELLA SECONDA PROPOSTA MODIFICATA

In caso di crediti o debiti che comportino pagamenti rateali per durata residua si intende il periodo compreso fra la data di chiusura del bilancio e la data di scadenza di ciascun pagamento.

Tuttavia, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 44, paragrafo 2, gli stati membri possono autorizzare o prescrivere l'indicazione delle voci dell'attivo e del passivo di cui al presente articolo, sulla base della durata contrattuale iniziale o del periodo di preavviso originariamente stabilito. In tal caso, gli stati membri impongono che nell'ipotesi di prestiti non rappresentati da titoli di credito, se un ente creditizio subentra in un prestito esistente, questo sia classificato sulla base della durata residua calcolata alla data d'intervento. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per durata contrattuale di un prestito si intende il periodo compreso fra la data della prima utilizzazione dei fondi e la data del rimborso. Per periodo di preavviso si intende il periodo compreso tra la data in cui il preavviso è notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso; per i crediti e i debiti rimborsabili mediante pagamenti rateali, la durata contrattuale è il periodo compreso tra la data di decorrenza dei crediti o dei debiti e la data di scadenza dell'ultimo rimborso.

- b) Inoltre, gli enti creditizi indicano per le voci dello stato patrimoniale consolidato di cui alla lettera a) nonché per la voce 6 dell'attivo (obbligazioni e altri titoli a reddito fisso in portafoglio) e per la voce 3 a) del passivo (effetti e obbligazioni proprie in circolazione), l'importo degli elementi di, attivo o dei debiti, la cui durata contrattuale è pari o superiore a cinque anni che vengono a scadenza entro un anno dalla data di chiusura del bilancio consolidato.
- c) Gli stati membri possono disporre che i dati di cui alle lettere a) e b) vengano indicati anche nello stato patrimoniale consolidato.
- d) L'allegato dei conti consolidati comprende inoltre informazioni relative alle attività costituite dall'ente creditizio che effettua il consolidamento a garanzia di propri impegni (incluse le passività eventuali) in modo da far figurare per ogni voce del passivo o voce fuori bilancio l'importo complessivo delle attività in questione.
- e) Allorquando le informazioni di cui al punto 7 debbono figurare nelle voci fuori bilancio, non è necessario riportare tali indicazioni nell'allegato dei conti consolidati.

TESTO DELLA PRIMA PROPOSTA MODIFICATA

TESTO DELLA SECONDA PROPOSTA MODIFICATA

- f) In sostituzione delle informazioni prescritte al punto 8, gli enti creditizi indicano nell'allegato dei conti consolidati, la ripartizione dei proventi relativi alle voci da 1 a 3 e 6 dell'articolo 29 o alle voci da B 1 a B 3 e B 6 dell'articolo 30, secondo il mercato geografico, nella misura in cui, dal punto di vista dell'organizzazione dell'ente creditizio, tali mercati siano notevolmente diversi tra loro.
- g) Il riferimento all'articolo 31 e agli articoli da 34 a 42 della direttiva 78/660/CEE contenuto nel punto 10 va inteso come riferimento a detti articoli quali risultano modificati dagli articoli da 36 a 38 della presente direttiva.
- h) In deroga al punto 13, gli enti creditizi sono tenuti ad indicare unicamente gli importi delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'impresa madre da quest'ultima o da un'impresa figlia nonché gli impegni assunti per conto di tali persone per effetto di garanzie prestate di qualunque tipo. Tali informazioni devono essere fornite globalmente per ciascuna categoria.
- 9) Gli stati membri prescrivono agli enti creditizi di fornire inoltre nell'allegato dei conti consolidati le seguenti indicazioni:
- a) la ripartizione dei valori mobiliari riportati nelle voci 6, 8, 9 e 9 a) dell'attivo in valori quotati e non quotati in borsa nonché in valori considerati e non considerati immobilizzazioni a norma dell'articolo 36 della presente direttiva;
- b) l'importo delle operazioni di locazione finanziaria (leasing), ripartite secondo le competenti poste dello stato patrimoniale consolidato;
- c) la ripartizione delle voci 14 dell'attivo e 4 del passivo, nonché delle voci 11 e 15 (presentazione verticale) o A 7 e 9 (presentazione orizzontale) e delle voci 6 o 14 (presentazione verticale) o B 6 e 8 (presentazione orizzontale) del conto profitti e perdite consolidato, tra i principali elementi che lo compongono qualora tali elementi abbiano rilevanza per la valutazione dei conti consolidati. Devono inoltre essere fornite spiegazioni sull'ammontare e sulla natura dei suddetti elementi;
- d) gli interessi riscossi su attività subordinate o versati per passività subordinate nel corso dell'esercizio dalle imprese comprese nel consolidamento.

TESTO DELLA PRIMA PROPOSTA MODIFICATA

SEZIONE 10

PUBBLICITÀ

Articolo 42

1. I conti annuali degli enti creditizi regolarmente approvati, la relazione sulla gestione e la relazione della persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno stato membro in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Tuttavia, qualora l'ente creditizio che ha redatto i conti annuali sia organizzato in una forma diversa da quelle elencate all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, e non sia soggetto, a norma della legislazione nazionale, a un obbligo di pubblicità per i documenti di cui al paragrafo 1 analogo a quello previsto all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, esso deve almeno tenerli a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale. Deve essere possibile ottenere copia di questi documenti su semplice richiesta. Il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo.

3. I conti annuali degli enti creditizi devono essere pubblicati in ogni stato membro in cui tali enti hanno succursali ai sensi dell'articolo 1, terzo trattino, della direttiva 77/780/CEE. Detto stato membro può imporre che la pubblicazione di detti documenti venga effettuata nella sua lingua ufficiale.

⁽¹⁾ GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

TESTO DELLA SECONDA PROPOSTA MODIFICATA

SEZIONE 10

PUBBLICITÀ

Articolo 42

1. I conti annuali degli enti creditizi regolarmente approvati, la relazione sulla gestione e la relazione della persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno stato membro in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio ⁽²⁾.

Tuttavia, la legislazione di uno stato membro può consentire che la relazione sulla gestione non costituisca oggetto della pubblicità sopra menzionata. In tal caso, la relazione sulla gestione è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede della società nello stato membro in questione. Di tale relazione gli interessati possono ottenere copia integrale o parziale su semplice richiesta; il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo.

1. a) Il paragrafo 1 si applica altresì ai conti consolidati regolarmente approvati, alla relazione consolidata sulla gestione e alla relazione della persona incaricata della revisione dei conti.

2. Tuttavia, qualora l'ente creditizio che ha redatto i conti annuali o i conti consolidati sia organizzato in una forma diversa da quelle elencate all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, e non sia soggetto, a norma della legislazione nazionale, a un obbligo di pubblicità per i documenti di cui ai paragrafi 1 e 1 bis analogo a quello previsto all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, esso deve almeno tenerli a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale. Deve essere possibile ottenere copia di questi documenti su semplice richiesta. Il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo.

3. I conti annuali e i conti consolidati degli enti creditizi devono essere pubblicati in ogni stato membro in cui tali enti hanno succursali ai sensi dell'articolo 1, terzo trattino, della direttiva 77/780/CEE. Detto stato membro può imporre che la pubblicazione di detti documenti venga effettuata nella sua lingua ufficiale.

4. Gli stati membri prevedono adeguate sanzioni, qualora venga omessa la pubblicità contemplata dal presente articolo.

Articoli da 43 a 45 invariati

⁽²⁾ GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.